

Registro Italiano Alfa Romeo International Club

Statuto (Approvato dall'assemblea straordinaria svoltasi ad Arese il 12/12/1998)

Art. 1 – Costituzione

Il Registro Italiano Alfa Romeo (R.I.A.R.) è un'associazione libera, senza fini di lucro, apolitica e apartitica, costituita fra i possessori (persone fisiche, giuridiche o enti) di tutti i veicoli Alfa Romeo costruiti prima del 31.12.1965 o di cessata produzione a condizione che presentino particolari requisiti storici e/o tecnici o comunque di interesse culturale. Detti veicoli sono compresi in apposita lista approvata dal Consiglio Direttivo e aggiornata periodicamente dietro suggerimento della Commissione Tecnica del R.I.A.R.

Art. 2 – Sede

La sede del Registro Italiano Alfa Romeo è ad Arese, presso ALFA ROMEO FCA Group Italy, viale Luraghi s.n.c., Milano.

Art. 3 – Scopo

Scopi del Registro Italiano Alfa Romeo sono la promozione e la valorizzazione storica e culturale del Marchio attraverso: il censimento dei veicoli Alfa Romeo Storici ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, il fornire ogni tipo di assistenza per ricerche storiche e per l'accertamento del rispetto delle caratteristiche originali nei lavori di eventuale restauro, la promozione dello scambio di informazioni e contatti tra i soci, i collezionisti italiani e stranieri mediante incontri, mostre, raduni, convegni e manifestazioni in genere. Il Registro Italiano Alfa Romeo è federato all'Automotoclub Storico Italiano.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Categorie e Associati

Possono essere soci effettivi del Registro Italiano Alfa Romeo tutti i possessori (persone fisiche, giuridiche o enti) dei veicoli di cui al precedente art. 1. Possono inoltre essere soci onorari (persone fisiche, giuridiche o enti), gli studiosi e gli appassionati della Marca, nonché personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico, sportivo e benefattori del R.I.A.R. proposti dal Consiglio Direttivo o da altri soci con valide motivazioni.

L'ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Recesso, decadenza ed esclusione del Socio

La qualifica di socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i seguenti casi:

a) RECESSO

Ogni socio può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata a.r. da spedirsi con almeno tre mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è richiesto;

b) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato:

- in caso di cessazione o di mutamento dell'attività svolta dall'associato medesimo che renda incompatibile la sua permanenza nell'Associazione;
- in caso di fallimento, concordato preventivo e di amministrazione controllata dell'associato.

La decisione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo è inappellabile.

c) ESPULSIONE

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su conforme proposta del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con effetto immediato a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti dall'associato all'atto di ammissione nell'Associazione, ivi compreso il mancato pagamento dei contributi associativi annui, nonché per qualsiasi comportamento dell'associato idoneo a recare danno all'Associazione e/o alla sua immagine.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Nel caso di espulsione, l'associato rimane obbligato al pagamento dei contributi associativi per tutto l'anno sociale nel corso del quale si è verificata l'espulsione stessa.

In ogni caso, la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte. La quota o i contributi associativi non sono rivalutabili.

Art. 7 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali annuali che i soci sono tenuti a versare nei termini indicati dal Consiglio, da ogni altro versamento connesso con gli scopi dell'Associazione, da eventuali lasciti o donazioni e contributi.

I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

Eventuali avanzi saranno devoluti all'esercizio successivo.

E' fatto comunque divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 – Organi

Sono organi del Registro Italiano Alfa Romeo:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente effettivo
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proviviri

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del consuntivo delle entrate e delle uscite, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente effettivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Ove il Presidente effettivo, o il Vice Presidente, non sia presente alla seduta, sarà eletto dai Soci aventi diritto di voto un Presidente d'Assemblea. Saranno altresì nominati gli scrutatori per le eventuali votazioni.

Le deliberazioni assunte saranno verbalizzate a cura del Segretario del R.I.A.R. o, in sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo email o altro strumento di convocazione/ comunicazione digitale all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai Soci da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora fissata ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà aver luogo almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima.

L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

In seduta ordinaria di prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita allorquando sono presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del conto consuntivo è convocata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza dell'esercizio sociale.

In seduta ordinaria l'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite;
- attività sociali.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

In seduta straordinaria, di prima o seconda convocazione, l'Assemblea ha potere deliberativo quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci.

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà adottare, limitatamente alla votazione assembleare con la quale si assume la delibera di modifica dello Statuto la forma del referendum mediante scheda che verrà fatta pervenire ad ogni socio. Il socio dovrà restituire la scheda in busta chiusa alla Segreteria del R.I.A.R. entro e non oltre il tempo stabilito. Il seggio sarà costituito dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Segretario, e in funzione di scrutatori, da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della metà più uno, in proprio o per delega, dei soci.

Art. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 novembre e scade il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 13 – Presidente Onorario

Il Presidente onorario può essere eletto dall'Assemblea. Non ha poteri direttivi, ma può essere regolarmente consultato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della gestione dell'attività dell'Associazione e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente effettivo

Il Presidente effettivo è eletto dall'Assemblea fra i soci. Egli presiede di diritto alle sedute dell'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione, Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente effettivo, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.

Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia reso necessario per lo svolgimento dell'attività sociale. In armonia con le norme statutarie il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dei nuovi soci e provvede all'ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare delle quote di iscrizione all'Associazione e di quelle annuali e il termine per i relativi versamenti.

Sentito il parere della Commissione Tecnica, provvede inoltre ad aggiornare ed approvare le liste dei veicoli Alfa Romeo di cessata produzione e/o di interesse storico.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- la Commissione Tecnica;
- il Conservatore del Registro;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ratifica l'indicazione del Segretario Generale avvenuta a cura del Titolare del Marchio Alfa Romeo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno tre membri oltre il Presidente effettivo (o il Vice Presidente).

Le deliberazioni sono prese collegialmente a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente effettivo (o del Vice Presidente).

Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio predisposto dal Tesoriere, lo deposita presso la Segreteria dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo deve approvare, mettendo così a disposizione dei soci che lo volessero consultare.

Art. 16 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica ha il compito di esaminare i veicoli dei soci e di controllare lo stato di autenticità e comunque l'assoluta rispondenza alle specifiche di origine previste dal costruttore, lo stato di conservazione e restauro sia per la loro omologazione, sia per l'iscrizione al Registro, sia per la partecipazione alle manifestazioni sociali. Essa dovrà altresì suggerire ai soci le modifiche da apportare eventualmente ai loro veicoli per ricondurli alle specifiche di origine e controllarne l'avvenuta realizzazione. La Commissione Tecnica è formata da un minimo di tre membri, che deliberano a maggioranza assoluta, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il suo giudizio è insindacabile. La Commissione Tecnica nomina al suo interno il proprio Presidente.

Art. 17 – Conservatore del Registro

Il Conservatore del Registro è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Provvede alla compilazione aggiornata del registro di tutti i veicoli Alfa Romeo di interesse storico esistenti.

Fornisce informazioni, notizie storiche e tecniche nonché dati sulla identificazione e datazione dei suddetti veicoli.

Art. 18 – Segretario Generale

Il Segretario generale è indicato dal Titolare del Marchio Alfa Romeo e ratificato dal Consiglio Direttivo. Non ha diritto di voto e presenza alle sedute del Consiglio Direttivo e rappresenta il Titolare del Marchio Alfa Romeo.

Il suo incarico, non oneroso per l'Associazione, è di durata triennale ed è rinnovabile.

Svolge l'attività di Segreteria generale, segue e coordina i rapporti tra il Registro e il Titolare del Marchio nonché tra il Registro e la Direzione Commerciale Alfa Romeo, con espressa delega del Consiglio Direttivo, coordinandosi con lo stesso, può mantenere i contatti con tutti i soci, le altre associazioni automobilistiche, anche straniere, con la stampa ed i simpatizzanti.

Svolge le funzioni di Segretario in occasione dell'Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Coordina le attività del Consiglio e le attività sociali. Redige i verbali del Consiglio Direttivo.

Mantiene i rapporti con l'A.S.I.

Cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' responsabile della completa gestione amministrativa dell'Associazione.

Redige annualmente i documenti contabili previsti dall'art. 10 del presente Statuto da presentare al Consiglio Direttivo.

L'attività del Tesoriere può essere delegata dallo stesso a terzi professionisti, previa approvazione di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci che siano stati promotori del R.I.A.R. o comunque tra i suoi animatori più noti e stimati. Elegge tra i suoi membri il proprio Presidente. I suoi componenti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Collegio dei Probiviri:

- i componenti il Consiglio Direttivo;
- il Conservatore del registro;
- i membri della Commissione Tecnica.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare, con competenza esclusiva ed inappellabile, sulle eventuali controversie e sulle materie quali previste dal presente Statuto o comunque verificatesi nell'ambito dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi Associati e tra gli Associati medesimi.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità come arbitro semplice ed in via irrituale, con dispensa da ogni formalità e vincolo di procedura, sempreché sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 22 – Scioglimento

E' fatto in ogni caso obbligo all'Associazione, al momento del suo scioglimento, di devolvere l'intero patrimonio ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Rapporti tra Soci e Associazione

Per i rapporti tra i soci e l'Associazione e per procedure e particolari non previsti dallo Statuto, vale il regolamento stabilito e fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto qui non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia.